

Dal «Rilancio» una pioggia di scadenze

DL ANTICRISI

Si comincia il 27 e il 31 con le rinegoziazioni dei mutui Cdp e banche

Elena Brunetto
Patrizia Ruffini

Operazioni sul debito, rendiconto 2019, anticipazione fondo liquidità, bilancio di previsione 2020/22 e salvaguardia degli equilibri. In ordine di scadenza, sono queste le sfide che mettono alla prova gli enti locali, chiamati a fronteggiare la continuità dei servizi e a dare risposte adeguate alle emergenze prodotte della pandemia.

Entro il 27 maggio le amministrazioni devono decidere se aderire o meno all'operazione di rinegoziazione mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Il 31 maggio è invece il nuovo termine per la presentazione delle domande di moratoria dei mutui contratti con gli istituti bancari aderenti all'accordo Abi/Anci e Upi. Queste operazioni possono essere approvate con delibera della giunta e sono consentite anche agli enti in esercizio provvisorio. Entrambe le deroghe sono state concesse dall'articolo 113 del Dl 34/2020.

Tenendo poi conto che occorre rispettare il termine per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri della proposta di rendiconto, a cui va aggiunto l'ulteriore termine per l'acquisizione della relazione dell'organo di revisione, entro fine maggio va completata la redazione del rendiconto 2019. Il termine di legge per l'approvazione da parte del consiglio, dopo il differimento effettuato dall'articolo 107 del Dl 18/2020, è il 30 giugno 2020.

È utile ricordare che gli enti possono comunque utilizzare la quota libera dell'avanzo presunto, in misura

non superiore all'80%, per il finanziamento di spese per l'emergenza Covid, prima dell'approvazione del rendiconto 2019 da parte del consiglio, ma solo successivamente all'approvazione dello schema da parte dell'organo esecutivo ed al rilascio della relazione dell'organo di revisione. (articolo 109, comma 2 del Dl 18/2020)

Gli enti che hanno rinviato l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 devono poi completare la stesura del documento entro fine giugno, per rispettare la data ultima del 31 luglio, fissata anch'essa dal Dl 18/2020. Sempre entro fine luglio devono essere approvate aliquote, tariffe e regolamenti per Imu e Tari/Tia corrispettiva per l'anno 2020 (articolo 138 del Dl 34/2020).

Gli articoli 115 e 116 del Dl 34/2020 introducono inoltre un fondo per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2019. La richiesta dell'anticipazione di liquidità è da inviare, previa deliberazione della giunta, entro il 7 luglio (a partire dal 15 giugno). La somma, da restituire in 30 anni a decorrere dal 2022, sarà concessa entro il 24 luglio. Gli enti avranno quindi 30 giorni di tempo per provvedere ai pagamenti. È da mettere in evidenza che questa anticipazione potrà essere utilizzata anche per rimborsare quella ottenuta entro il 15 giugno 2020 (da manovra 2020).

Ancora, entro fine maggio i Comuni, le Province e le Città metropolitane riceveranno il primo acconto del 30% del maxi fondo di 3,5 miliardi stanziato dall'articolo 106 del Dl 34/2020, ma solo entro il 10 luglio conosceranno l'effettivo riparto di questo fondo finalizzato a ripristinare gli equilibri 2020. Equilibri che, come ogni anno, devono essere verificati entro il 31 luglio.

Infine è differito al 30 novembre il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019.

È RIPRODUZIONE RISERVATA

